

PROPOSTA DEL CONI LAZIO sul REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE

PREMESSA

Gli impianti di Roma Capitale oggetto del Regolamento rappresentano un patrimonio davvero importante che deve essere, per il suo carattere pubblico, uno strumento centrale della politica sportiva e non solo.

Tuttavia la concreta gestione di questo patrimonio sembra scontrarsi con un'eredità del passato a volte troppo pesante, con la lunghezza dei tempi necessari ad ottenere i risultati delle procedure sanzionatorie, con l'assenza di strumenti per evitare il degrado degli impianti recuperati coattivamente, con la poca adattabilità degli strumenti a disposizione ma anche con la mancanza di una prospettiva di lungo periodo e la poca chiarezza sul ruolo dei concessionari.

E' necessario, infatti, prevedere regole ispirate alla consapevolezza che il concessionario, se rispettoso delle regole, è partner dell'Amministrazione Pubblica riconoscendogli l'autonomia necessaria a raggiungere gli obiettivi concordati con la stessa Amministrazione e da questa verificati.

Insomma, un sistema di regole che valuti non solo gli obblighi del concessionario verso l'Amministrazione ma anche gli effettivi oneri a suo carico favorendone un equilibrio per un obiettivo condiviso.

Nella revisione del sistema sportivo capitolino assume un ruolo centrale il Municipio, adeguatamente potenziati quanto a risorse economiche e professionali; infatti il Municipio è il solo in grado di leggere il territorio ed ascoltare le richieste dei cittadini e poterle autorevolmente rappresentare.

Il primo obiettivo deve essere il riequilibrio territoriale dell'impiantistica sportiva affinché tutti gli Enti contribuiscano a superare quelle differenze che non sono più tollerabili: il XIII Municipio, per esempio, ha un solo impianto pubblico ed ha un numero di abitanti pari a Ferrara città che, invece, ha 10 grandi impianti, 3 piscine, 23 campi di calcio, 8 palestre non scolastiche.

In questa prospettiva di riequilibrio deve trovare anche soluzione la mancanza di spazi per l'attività agonistica di medio livello: la proposta di costruire *palazzetti light*¹ in grado di ospitare

¹ Impianto a pianta rettangolare con struttura di copertura leggera e spazio di attività di mt. 40,00x28,00 altezza mt. 10,0, idoneo ad essere utilizzato per il gioco del basket, della pallavolo e del calcio a 5, dotato di servizi per gli atleti e per un numero previsto di circa 500 spettatori. Il tutto nel rispetto della normativa CONI e/o della Federazione competente ad un costo indicativo di circa 1.000.000,00 di Euro.

gare e manifestazioni con un numero di spettatori non molto elevato e, quindi, con necessità costruttive e finanziarie non troppo impegnative, potrebbe dare una risposta concreta.

Ancora in questo contesto e, in qualche modo avvicinandosi alla disciplina degli impianti sportivi, deve essere affrontata con adeguate risorse e strumenti la questione degli interventi di potenziamento e migioria ad iniziativa privata e non solo, quindi, ad iniziativa dei concessionari.

Può essere presa in esame la possibilità per l'Amministrazione di alienare alcuni degli impianti di sua proprietà non strategici nel piano territoriale avendo così la possibilità di reperire risorse da destinare allo sport, il bene alienato dovrà necessariamente rimanere vincolato ad "attrezzature ad uso pubblico, verde e sport".

Un'ultima considerazione ma non certo per importanza riguarda l'accessibilità degli impianti: ogni uomo, donna e bambino di qualsiasi età ha il diritto di fare sport, requisito essenziale, come detto, per lo sviluppo della personalità, delle attitudini e della padronanza di sé a livello intellettuale e morale. Praticare sport è un diritto di tutti e anche le persone che hanno difficoltà motorie o sensoriali, temporanee o permanenti, devono poter godere della gioia e del benessere che l'esercizio fisico e il gioco di squadra sanno dare.

In Italia, la Legge 104/92, all'articolo 23, stabilisce che devono essere rimossi gli ostacoli all'esercizio di attività sportive affinché anche le persone disabili possano praticare sport senza limitazioni. Di conseguenza, gli Enti che hanno competenza in materia di sport hanno la responsabilità di rendere accessibili davvero a chiunque palazzetti, stadi e centri o impianti sportivi. Per fare tutto questo occorrono investimenti da parte degli Enti pubblici non potendo ricadere solo sui concessionari.

Il nostro documento parte dalle *linee guida per un regolamento della gestione e concessione degli impianti sportivi di proprietà pubblica* (documento che ha impegnato nella discussione il Consiglio Regionale sin dal 2017 necessariamente adeguato in questi anni) e tiene conto delle indicazioni, sostituzioni e inserimenti che sono state espone nel corso degli incontri con lo staff dell'Assessore allo sport Alessandro Onorato, incontri che hanno riguardato i soli articoli della proposta di Regolamento che coinvolgono il CONI nella sua veste istituzionale.

A seguire si trasmette il documento di confronto tra il Regolamento e la proposta del CONI Lazio.

Roma, 4 Agosto 2023

<p style="text-align: center;">TITOLO I Norme Generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1. Finalità e oggetto</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I Norme Generali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1. Finalità e oggetto</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali e in attuazione dello Statuto di Roma Capitale, in armonia con i principi della Carta europea dello sport e della Carta internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport approvata dall'UNESCO, detta disposizioni per la valorizzazione e l'utilizzo, a fini sociali, degli impianti sportivi comunali. 2. Roma Capitale riconosce alle attività motorie sportive, ludiche e ricreative e al Servizio Sportivo Pubblico, un importante ruolo sociale, educativo, culturale, formativo, economico e di mantenimento della salute ispirando la propria azione amministrativa a rendere effettivo il "diritto allo sport" di tutte le persone, senza distinzione di età, di genere, di condizione fisica ed economica, di origine sociale, di etnia, di fede religiosa. 3. All'Amministrazione Capitolina sono demandata la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali pubblici, tra cui rientra per le sue finalità, la promozione e l'accesso alla pratica delle attività motorie sportive, ludiche e ricreative con particolare attenzione ai cittadini con disabilità. 4. Roma Capitale ritiene fondamentale riconoscere il ruolo e il valore del Servizio Sportivo Pubblico perseguendo obiettivi come l'inclusione sociale, il contrasto ai fenomeni di emarginazione, il mantenimento della salute e il contenimento della spesa sanitaria. Attraverso il Servizio Sportivo Pubblico, l'Amministrazione Comunale garantisce e tutela, nel rispetto delle pari opportunità, la salute e il benessere psicofisico di ogni individuo e della comunità perseguendo contestualmente il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 5. Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, Roma Capitale intende garantire la gestione e la più ampia fruizione degli impianti sportivi iscritti al proprio patrimonio immobiliare. 6. Roma Capitale, in linea con gli obiettivi europei in materia di energia e ambiente e con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) sulla riduzione dei consumi di energia primaria e incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, intende valorizzare gli impianti sportivi capitolini – parte preziosa del proprio patrimonio immobiliare – secondo i principi della transizione ecologica e della sostenibilità energetica, in un'ottica di rigenerazione ambientale e urbana come forma di sviluppo sociale, culturale ed economico. 	<p>Punto 1. VIVE</p> <p>Punto 2. - SOSTITUZIONI Eliminare le parole "alle attività motorie sportive, ludiche e ricreative e al Servizio Sportivo Pubblico" cosicché il testo diventa "Roma Capitale riconosce allo sport...".</p> <p>Punto 3. VIVE</p> <p>Punto 4. - INDICAZIONI L'espressione "Servizio Sportivo Pubblico" si presta a qualche dubbio interpretativo</p> <p>Punto 5. VIVE</p> <p>Punto 6. VIVE</p>

<p>7. Gli impianti sportivi capitolini sono destinati a uso sociale e costituiscono risorsa strumentale per l'organizzazione e l'erogazione del servizio pubblico e il conseguente raggiungimento degli obiettivi sociali a esso collegati.</p> <p>8. Roma Capitale, in riferimento al raggiungimento di tali obiettivi, con il presente Regolamento intende affidarne la gestione degli impianti sportivi comunali a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sportiva; nonché al CIP, a federazioni sportive nazionali e a discipline sportive associate per lo specifico raggiungimento delle loro finalità statutarie di formazione e preparazione agonistica olimpica.</p> <p>9. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi capitolini dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e, comunque, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di rilevanza economica, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di adeguata pubblicità.</p> <p>10. Il presente Regolamento indirizza e norma, secondo criteri di efficienza e professionalità, l'affidamento della gestione degli impianti sportivi perseguendo un'adeguata organizzazione delle attività motorie sportive, ludiche e ricreative e con l'intento di garantire per tutte le strutture la corretta e regolare manutenzione, messa in sicurezza, riqualificazione, ristrutturazione, recupero, miglioramento, potenziamento, nonché le ulteriori realizzazioni.</p> <p>11. Gli uffici tecnici capitolini, nel predisporre modifiche al Piano Regolatore, terranno conto anche del parere del Dipartimento Grandi Eventi Sport Turismo e Moda, per quanto concerne le Norme Tecniche di Attuazione e indici urbanistici delle aree a destinazione d'uso sportive</p> <p>12. Roma Capitale, nella gestione degli impianti sportivi e al fine di garantire un sistema sportivo infrastrutturale pubblico in grado di soddisfare gli interessi generali della collettività e offrire servizi con elevati standard organizzativi e professionali, sostiene lo sport di partecipazione e di cittadinanza, promuove azioni di coordinamento e collaborazione tra i diversi soggetti sportivi operanti nella città, si avvale, per il conseguimento delle finalità sociali relative alle politiche comunali dello sport, della collaborazione dell'Associazione sportiva, degli Enti di Promozione Sportiva, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché di ogni altro soggetto pubblico e/o privato che condivida le medesime finalità e che risulti strumentale al conseguimento di predetti obiettivi.</p> <p>13. Il presente Regolamento ha per oggetto l'indirizzo, la programmazione, l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività che si svolgono negli impianti sportivi capitolini.</p>	<p>Punto 7. - ELIMINATO</p> <p>Punto 8. SOSTITUZIONI Eliminare le parole "di formazione e preparazione agonistica olimpica"</p> <p>Punto 9 - VIVE</p> <p>Punto 10. - VIVE</p> <p>Punto 11. - VIVE</p> <p>Punto 12. - VIVE</p> <p>Punto 13. - VIVE</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 2. Definizioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2. Definizioni</p>
<p>1. Ai fini del presente Regolamento, in coerenza con le norme del Coni e del CIP e PRG e relative NTA che disciplinano l'impiantistica sportiva, si intende per:</p> <p>a. Sport o attività sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, rivolta anche a soggetti diversamente abili, fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;</p> <p>b. attività fisica o motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscoloscheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo*</p> <p>c. esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata o ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come</p>	<p>Punto 1. - INDICAZIONI</p> <p>Semplificare le definizioni; necessario recepire la definizione di impianto sportivo secondo la recente normativa:</p> <p style="padding-left: 40px;">impianto sportivo è la struttura, all'aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.</p> <p>Necessario richiamare la più recente normativa per definire il lavoratore sportivo:</p> <p style="padding-left: 40px;">E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.</p> <p>In questo articolo devono essere anche inserite le definizioni di tutti i termini utilizzati nel testo del regolamento (CONI; Comitato Italiano Paralimpico, Federazioni Sportive, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva, pratica sportiva per tutti, Registro Nazionale Associazione e le Società sportive, settore dilettantistico, settore professionistico, sport di alto livello) anche, e soprattutto, e definizioni di manutenzione ordinaria straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.</p> <p>Let. c. - SOSTITUZIONI</p> <p>c. esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata o ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e Medici Specialisti in Medicina dello Sport, secondo le linee guida della Federazione Medico Sportiva Italiana sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono in</p>

le “palestre della salute”, al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;

- d. impianto sportivo: opera di urbanizzazione secondaria consistente in struttura all’aperto o al chiuso destinata al soddisfacimento dell’interesse collettivo allo svolgimento di una o più attività sportive; il luogo opportunamente conformato ed attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- e. spazio per l’attività sportiva: è la parte dell’impianto sportivo in cui si svolge l’attività sportiva, comprendendo in essa le fasce di rispetto;
- f. utenti: tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo; rientrano tra gli utenti gli atleti (di qualsiasi età, genere e condizione fisica), i praticanti ed i fruitori di servizi in genere, gli istruttori, gli allenatori, i giudici di gara, il personale addetto e gli spettatori;
- g. utenti diversamente abili (utenti DA): coloro che per qualunque motivo (ridotte o nulle capacità visive, auditive, di deambulazione, psichiche, ecc.), richiedono l’adozione di idonei accorgimenti (es. abbattimento di barriere architettoniche) per utilizzare l’impianto in modo analogo a quello degli altri utenti;
- h. utenti sportivi: atleti e praticanti in genere che a seconda del livello di attività praticata si distinguono in agonisti, non agonisti, ecc.;
- i. addetti all’attività o operatori sportivi: coloro che svolgono attività di supporto agli utenti come gli istruttori, i giudici di gara, gli allenatori, il personale medico, i fisioterapisti, ecc.;
- j. addetti alla gestione: coloro che si occupano del funzionamento dell’impianto

gruppo o individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le “palestre della salute”, al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute somministrando, in base ai fattori di rischio individuati e valutati, adeguati carichi di volume e intensità correlati alla disciplina sportiva e secondo la prescrizione medica specialistica.

Lett. c1. - INSERIMENTO

c1. allenamento sportivo: processo di condizionamento dell’individuo che, tramite l’incremento dello sforzo fisico compiuto induce, tramite uno stimolo (stress), aggiustamenti e adattamenti fisiologici al fine di migliorare la performance individuale ovvero di intervenire, in modo organizzato così da poter esprimere migliori prestazioni nell’ambito di una competizione e/o per benessere psicofisico, raggiungendo un livello di omeostasi individuale superiore rispetto ai livelli iniziali (supercompensazione)

<p>sportivo (personale amministrativo-gestionale; personale per la custodia, sorveglianza, pulizia e manutenzione; personale addetto agli impianti tecnici, ecc.);</p> <p>k. addetti alle attività commerciali di supporto: coloro che si occupano del funzionamento delle aree commerciali (personale di bar, ristoranti e negozi di vario genere) eventualmente presenti nell'impianto sportivo;</p> <p>l. associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;</p> <p>m. evento sportivo: iniziativa temporanea a vocazione sportiva, rivolta anche a soggetti diversamente abili, ivi comprese eventuali attività collaterali legate all'iniziativa stessa, relativa a una o più discipline dello sport organizzata continuativamente o occasionalmente sul territorio di Roma Capitale;</p> <p>n. spettatori: coloro che assistono allo svolgimento della pratica o della manifestazione sportiva in spazi all'uopo destinati (include accompagnatori, autorità, operatori dei Media e spettatori diversamente abili);</p> <p>o. polifunzionalità: la compresenza di spazi a destinazione di attività di diversa natura quali sportiva, commerciale, ricettiva, educativa, culturale;</p> <p>p. pluridisciplinarietà: la compresenza di diverse discipline sportive.</p> <p>2. Ai fini del presente Regolamento, inoltre, si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiudicatario: operatore economico, come definito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, cui è affidato in concessione o in appalto un impianto sportivo; • contratto: il contratto di concessione per la gestione di servizi o il contratto di appalto per la prestazione di servizi. 	<p>Punto 2. - VIVE</p>
---	-------------------------------

<p style="text-align: center;">Articolo 3. Classificazione degli Impianti Sportivi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3. Classificazione degli Impianti Sportivi</p>
<p>1. Al fine di un pieno ed ottimale utilizzo degli impianti sportivi, concernente la programmazione, la promozione e l'organizzazione delle varie discipline e dei vari livelli di attività, acquisisce notevole rilievo la classificazione degli impianti sulla base delle loro tipologie e caratteristiche tecniche.</p> <p>2. La classificazione degli impianti sportivi ha lo scopo di consentire l'individuazione delle idonee procedure di affidamento e gestione nonché della relativa competenza amministrativa.</p> <p>3. La denominazione o intitolazione degli impianti è di competenza esclusiva dell'Amministrazione.</p> <p>4. Gli impianti sportivi di Roma Capitale, con riferimento alle caratteristiche tecnico-strutturali, vengono distinti in impianti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Classe A > Grandi impianti sportivi Classe B > Impianti sportivi di rilevanza cittadina Classe C > Impianti sportivi di rilevanza municipale. 	<p>Punto 1. - VIVE</p> <p>Punto 2. - VIVE</p> <p>Punto 2. - VIVE</p> <p>Punto 4. - INSERIMENTI Utilizzando le definizioni delle norme CONI sull'impiantistica sportiva si sono individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti di tipo A – Grandi impianti <ul style="list-style-type: none"> – impianti sportivi abilitati allo svolgimento di manifestazioni sportive di interesse nazionale ed internazionale secondo le norme delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI con spazi per il pubblico. • Impianti di competenza dipartimentale <ul style="list-style-type: none"> – impianti di tipo B.1 impianti che sono in attività da almeno cento anni – impianti di tipo B.2 impianti che hanno una superficie di attività di almeno 1.200 mq e almeno uno spazio della seguente tipologia: <ul style="list-style-type: none"> i. posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici, ii. spazi per attività commerciali e varie (comprese quelle ricreative), non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro, iii. aree sussidiarie – impianti di tipo B.3 impianti dotati di più di 3 spazi di attività sportiva e di almeno uno spazio della seguente tipologia: <ul style="list-style-type: none"> i. posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici, ii. spazi per attività commerciali e varie (comprese quelle ricreative), non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro,

5. I grandi Impianti Sportivi, ricadenti nella Classe A, sono quegli impianti che presentano caratteristiche strutturali tali da renderli compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, ospitando gare a livello nazionale e internazionale. A tal fine presentano uno dei seguenti requisiti:
- Idoneità allo svolgimento di eventi sportivi di rilevanza Nazionale ed Internazionale, o altre attività di spettacolo con relativa dotazione di spazi per il pubblico
 - Presenza di piscine di 50 metri
 - Piste atletica con spettatori.
6. Sono impianti capitolini di rilevanza cittadina ricadenti nella Classe B quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono assolvono funzioni di interesse generale della città.

- iii. aree sussidiarie
- impianti di tipo B.4
piscine monofunzionali non annesse agli istituti scolastici
- Impianti di competenza municipale
 - impianti di tipo C.1
impianti dotati di non più di 3 spazi di attività sportiva e di almeno uno spazio della seguente tipologia:
 - posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici,
 - spazi per attività commerciali e varie (comprese quelle ricreative), non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro,
 - aree sussidiarie
 - impianti di tipo C.2
impianti che hanno almeno 2 spazi di attività sportiva
 - impianti tipo C.3
piscine monofunzionali annesse agli istituti scolastici
 - impianti di tipo C.4
impianti che hanno uno spazio di attività ed almeno un'area sussidiaria o uno spazio aggiuntivi
 - impianti di tipo C.5
impianti che hanno uno spazio di attività con solo spazi per servizi di supporto

La tipologia così individuata potrà/dovrà essere utilizzata per differenziare la disciplina della durata, della misura del canone, dei requisiti di partecipazione.

Punto 5. - ELIMINATO

Punto 6. - ELIMINATO

<p style="text-align: center;">TITOLO II Concessione degli impianti sportivi comunali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4. Modalità di affidamento</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II Concessione degli impianti sportivi comunali</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4. Modalità di affidamento</p>
<p>1. Le procedure di affidamento degli impianti avvengono nel rispetto delle disposizioni del Codice degli appalti, tenuto conto della rilevanza economica del servizio, intesa quale possibilità potenziale di copertura dei costi o della non rilevanza economica del servizio, nelle ipotesi in cui lo stesso non può essere fonte di remunerazione in quanto il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto.</p> <p>2. L'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica avviene nel rispetto delle disposizioni, previste dal suddetto codice.</p> <p>3. Il bando di gara inerente l'affidamento di un impianto sportivo, può riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sola gestione; • l'esecuzione di lavori e la gestione. <p>4. La gestione o l'esecuzione di lavori degli impianti sportivi, può avvenire nella forma del partenariato pubblico privato nel rispetto della disciplina prevista al successivo articolo 11.</p> <p>5. Per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, salva la possibilità di fare ricorso all'appalto di servizi.</p> <p>6. La gestione di impianti senza rilevanza economica, può essere affidata, in via preferenziale, a Società ed Associazioni Sportive senza fini di lucro, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, che hanno sede sul territorio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.</p> <p>7. L'Amministrazione può stipulare accordi con le altre Amministrazioni pubbliche o con gli altri organismi di diritto pubblico nel rispetto delle disposizioni relative al procedimento amministrativo e al Codice degli appalti pubblici per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, finalizzate a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, nel rispetto dell'interesse pubblico.</p>	<p>Punto 1. - VIVE</p> <p>Punto 2. - VIVE</p> <p>Punto 3. - VIVE + INDICAZIONI I bandi contengono almeno le informazioni indicate nell'allegato II.6. del codice degli appalti e i criteri di valutazione previsti dal presente regolamento. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.</p> <p>Punto 4. - VIVE</p> <p>Punto 5. - VIVE</p> <p>Punto 6. - VIVE</p> <p>Punto 7. - SOSTITUZIONI Roma Capitale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Tali accordi dovranno essere approvati con deliberazione dell'Assemblea Capitolina.</p>

	<p>Punto 8. - INDICAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti che per le loro caratteristiche strutturali possono essere valorizzati da Enti istituzionali saranno affidati con modalità che rispettino la vocazione sportiva di ciascun impianto e, in ogni caso, senza limitare l'offerta al territorio; • nell'elaborazione del bando per la concessione della gestione è importante trovare il modo di coinvolgere le realtà locali anche non strettamente sportive per definire nel dettaglio esigenze ed aspettative cui rispondere con il bando; • nel bando di gara dovrà essere indicato con chiarezza e completezza lo stato dell'impianto, delle attrezzature e degli impianti tecnologici e l'elenco dei lavori eventualmente necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma e per ottenere le autorizzazioni previste dalla legge.
--	---

<p align="center">Articolo 5. Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione</p>	<p align="center">Articolo 5. Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione</p>
<p>1. In caso di affidamenti in concessione di impianti aventi rilevanza economica il canone di concessione a base di gara è determinato in relazione all'equilibrio economico finanziario ovvero al piano gestionale.</p> <p>2. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico; per lo stesso fine, laddove si renda necessario il contributo di capitale pubblico, i bandi potranno prevedere l'assenza del canone concessorio.</p> <p>3. Il canone di concessione può, altresì, essere rimodulato quando, nel corso del rapporto concessorio, subentrino modifiche concernenti i criteri di determinazione dello stesso, di cui comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici.</p> <p>4. Il canone è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi, del mese di Dicembre.</p>	<p>Punto 1. - SOSTITUZIONI In caso di affidamenti in concessione di impianti aventi rilevanza economica il canone di concessione a base di gara è determinato in relazione all'equilibrio economico finanziario dell'affidamento descritto nel bando che dovrà tener conto, della tipologia dell'impianto, delle attività previste, del bacino d'utenza. In ogni caso nel bando sono spiegate le motivazioni che hanno portato alla determinazione del canone.</p> <p>Punto 2. - SOSTITUZIONI Se la concessione non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, inteso come impossibilità di recupero da parte del concessionario dei costi per la gestione dell'impianto, i bandi potranno prevedere l'assenza del canone concessorio o un intervento pubblico di sostegno.</p> <p>Punto 3. - VIVE</p> <p>Punto 4. - VIVE</p>

<p align="center">Articolo 6. Durata della concessione</p>	<p align="center">Articolo 6. Durata della concessione</p>
<p>1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice ed è commisurata al valore della concessione medesima, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. Al fine di promuovere il servizio sportivo e nell'ottica di garantire la continuità dello stesso, nel caso di concessione della sola gestione del servizio sportivo, la durata minima è fissata in 5 anni.</p> <p>2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario.</p> <p>3. Nei casi in cui il bando di gara preveda l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, comunque inferiori al 50% del valore della concessione, la durata della concessione è determinata sulla base di un equilibrio economico finanziario come previsto dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>4. La durata della concessione decorre dalla data di formale consegna dell'impianto sportivo nel caso di concessione di sola gestione o dalla data di consegna dei lavori da realizzare nel caso di concessione misto di lavori e gestione.</p> <p>5. Nel caso di lavori l'autorizzazione da parte dell'Ufficio competente all'avvio in esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità.</p>	<p>Punto 1. - SOSTITUZIONI La durata della concessione è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice ed è commisurata al valore della concessione medesima e alla classificazione dell'impianto di cui al precedente articolo. Con successivo regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento saranno fissate la durata minima e la durata massima della concessione entro le quali il bando sceglierà quella più adeguata in relazione alla complessità organizzativa di ciascun impianto e dell'attività che in esso è prevista. Al fine di promuovere il servizio sportivo e nell'ottica di garantire la continuità dello stesso, nel caso di concessione della sola gestione del servizio sportivo, la durata minima è fissata in 6 anni.</p> <p>Punto 2. - ELIMINATO</p> <p>Punto 3. - INDICAZIONI I termini utilizzati in questo articolo devono essere definiti nell'articolo 2.</p> <p>Punto 4. - VIVE</p> <p>Punto 5. - VIVE</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Soggetti aggiudicatari e requisiti di partecipazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Soggetti aggiudicatari e requisiti di partecipazione</p>
<p>1. Ove riconosciuti ai fini sportivi dal Coni e/o dal Cip o da altra Istituzione sia nazionale che estera qualificata a fini sportivi, possono partecipare alla procedura di affidamento dell'impianto sportivo capitolino, i soggetti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.</p> <p>2. I soggetti che siano già concessionari di uno o più impianti sportivi capitolini non potranno partecipare alla procedura di affidamento.</p> <p>3. Nel rispetto dei principi costituzionali, un soggetto che intenda partecipare alla procedura di affidamento di un impianto sportivo capitolino, deve garantire nelle proprie norme statutarie la parità di genere nella pratica sportiva e deve indicare inequivocabilmente di:</p> <p>a. favorire l'organizzazione di tornei, iniziative e manifestazioni sportive in ottica di genere nonché di favorire la promozione di squadre femminili e formazioni</p>	<p>Punto 1. - SOSTITUZIONI I soggetti che possono partecipare ai bandi per la concessione degli impianti sportivi - ad eccezione di quelli della classe A - dovranno essere enti associativi iscritti al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliati ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI e/o al CIP o da altra istituzione sia nazionale che estera qualificata ai fini sportivi, fermo restando quanto previsto al successivo punto per quanto riguarda le concessioni comprendenti anche esecuzione di lavori.</p> <p>Punto 1a - INSERIMENTI ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di un altro soggetto solo per i requisiti riguardanti la capacità economica e finanziaria e non per i requisiti riguardante l'idoneità professionale e la capacità tecniche e professionali (ad es. precedente gestione di impianti, partecipazione a gare e campionati, numero tesserati, etc.);</p> <p>Punto 1b - INSERIMENTI nelle concessioni miste che prevedono anche l'esecuzione di lavori, nel rispetto delle norme in materia e delle disposizioni del CONI in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavori dovranno avere carattere accessorio e comunque non superiore al 50% del valore della concessione; • la concessione dovrà essere affidata ad aggregazioni di operatori economici all'interno del quale sia presente almeno una associazione e società sportiva cui dovrà essere affidata la gestione sportiva dell'impianto una volta ultimato; • la durata della concessione dovrà essere calcolata tenendo conto della durata del mutuo eventualmente necessario per finanziare i lavori. <p>Punto 2. – SOSTITUZIONI I soggetti che siano già concessionari di un impianto sportivo capitolino non potranno partecipare alla procedura di affidamento.</p> <p>Punto 3. - VIVE</p>

- sportive che favoriscano l'accesso anche alle bambine, alle ragazze e alle donne;
- b. promuovere la parità di genere tra i/le componenti degli organi direttivi delle ASD/SSD; Presidente, Tesoriere/a, componenti del Consiglio direttivo, dirigenti, segretari/e, membri del Collegio probiviri, membri del Collegio dei revisori et similia;
 - c. promuovere la parità di genere tra i soci e le socie di qualsiasi categoria delle ASD/SSD: ordinari/e, onorari/e, effettivi/e, benemeriti/e et similia;
 - d. promuovere la parità di genere tra gli operatori sportivi e le operatrici sportive impegnati/e presso le ASD/SSD in qualità di: allenatori e allenatrici, preparatori atletici e atletiche, istruttori e istruttrici, operatori e operatrici sanitari/e, inservienti, magazzinieri e magazziniere, manutentori e manutentrici, contabili et similia.
4. L'Atto Costitutivo e/o lo Statuto di un soggetto che intende partecipare all'avviso per affidamento di un impianto sportivo capitolino non dovrà prevedere distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di dirigente, atleta, socia o socio, frequentatrice o frequentatore, operatrice o operatore sportivo.
 5. Il soggetto, che ha già in essere un contratto di concessione di un impianto sportivo capitolino con Roma Capitale, è tenuto ad adeguare, il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto, rimuovendo eventuali clausole relative a pratiche di distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di dirigente, atleta, dirigente, atleta, socia o socio, frequentatrice o frequentatore, operatrice o operatore sportivo.
 6. I requisiti per accedere alla procedura di affidamento, sono quelli previsti dalla normativa vigente.
 7. Oltre ai requisiti di cui sopra, il Bando potrà prevedere meccanismi premiali per i soggetti che operino attivamente per il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione italiana contro ogni discriminazione di sesso, di provenienza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, personali e sociali, di genere.

Punto 4. - VIVE

Punto 5. - INDICAZIONI

La norma (che dovrebbe riguardare solo lo Statuto essendo l'atto costitutivo immodificabile) troverebbe una più giusta collocazione nelle norme transitorie.

Punto 6. - SOSTITUZIONI

Il bando di gara, oltre ai requisiti per partecipare alla procedura di affidamento previsti dalla normativa vigente, stabilirà ulteriori requisiti in relazione alla tipologia dell'impianto.

Punto 7. - INDICAZIONI

La norma troverebbe una più giusta collocazione tra i criteri di selezione delle offerte.

<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Esame della documentazione e criteri per l'individuazione dell'aggiudicatario</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Esame della documentazione e criteri per l'individuazione dell'aggiudicatario</p>
<p>1. Ai fini dell'aggiudicazione verrà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici.</p> <p>2. Sarà individuato quale aggiudicatario dell'impianto il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti relativamente all'offerta economica e all'offerta tecnica, secondo gli elementi di valutazione e le modalità che verranno definite dal bando di gara.</p> <p>3. La valutazione delle offerte tecniche ed economiche è affidata ad una commissione costituita nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dalla legislazione sui contratti pubblici.</p> <p>4. I criteri di valutazione per l'offerta tecnica dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Progetto gestionale, con particolare riguardo alla modalità gestionale e all'offerta sportiva presentata, al programma di didattica sportiva, alla valorizzazione dell'attività agonistica, alla descrizione delle attività sportive e di quelle collaterali di carattere sociale, ricreativo e culturale. – Esperienza nel settore dello sport, con particolare riguardo alla qualificazione degli istruttori, all'esperienza maturata in relazione alle discipline sportive di cui al progetto ed alle attività sportive per i soggetti disabili, possesso di Certificazione di qualità, numero di tesserati nelle discipline praticate nell'impianto messo a gara. <p>Laddove l'affidamento preveda anche la realizzazione di interventi di ristrutturazione, riqualificazione o nuova realizzazione, nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica presentata si dovrà tenere in considerazione la qualità del progetto presentato dal concorrente con riguardo alle migliorie progettuali che potranno essere richieste dal bando.</p>	<p>Punto 1. - VIVE</p> <p>Punto 2. - SOSTITUZIONI Sarà individuato quale aggiudicatario dell'impianto il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi ottenuti relativamente all'offerta economica e all'offerta tecnica, secondo i criteri di valutazione che verranno definite dal disciplinare di gara nel rispetto di quanto stabilito nei commi successivi.</p> <p>Punto 3. - SOSTITUZIONI La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione costituita nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dalla legislazione sui contratti pubblici, i componenti della quale devono essere altamente qualificati e competenti in materia.</p> <p>Punto 4. - SOSTITUZIONI I criteri di aggiudicazione pertinenti all'oggetto e alle caratteristiche dell'impianto oggetto della gara dovranno riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il curriculum sportivo del soggetto proponente e i risultati sportivi ottenuti negli ultimi tre anni a livello locale, nazionale o internazionale; b. l'esperienza pregressa nella gestione di impianti sportivi; c. il programma delle attività sportive che si intendono praticare nell'impianto, programma che sarà inserito in modo vincolante nella concessione; d. il piano di utilizzo dell'impianto; e. le modalità organizzative e di rapporto con gli utenti; f. il radicamento sul territorio da misurarsi attraverso le iniziative realizzate con particolare riferimento alle fasce giovanili e ai disabili; g. i titoli di studio, la qualificazione e l'esperienza nelle attività proposte maturata dagli istruttori che fanno parte in modo stabile dello staff del soggetto proponente; h. l'affiliazione e la partecipazione all'attività delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva; i. il numero dei tesserati per le attività sportive indicate nel progetto nei tre anni precedenti la gara;

	<p>j. la partecipazione all'organizzazione e realizzazione di iniziative, manifestazioni e attività promosse dagli Enti Locali;</p> <p>k. programmi che favoriscano la parità di genere negli organismi dirigenti e nello staff;</p> <p>l. il piano delle manutenzioni;</p> <p>m. il piano di sostenibilità economica della gestione;</p> <p>n. progetti contro ogni discriminazione di sesso, di provenienza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, personali e sociali, di genere.</p> <p>L'attribuzione di un punteggio all'offerta in aumento sul canone fissato dall'Amministrazione dovrebbe essere del tutto residuale, comunque non oltre il 20% del punteggio complessivo, valutando la possibilità che per gli impianti senza rilevanza economica la concorrenza avvenga solo sulla qualità.</p>
--	--

<p align="center">Articolo 9 Condizioni per la sottoscrizione del contratto</p>	<p align="center">Articolo 9 Condizioni per la sottoscrizione del contratto</p>
<p>1. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario presta cauzione nella misura definita dalla normativa in materia di contrattazione pubblica.</p> <p>2. In caso di contenzioso con l'Amministrazione non definito, derivante da morosità anche pregresse l'aggiudicatario presta ulteriore cauzione pari ad un terzo dell'importo dovuto.</p>	<p align="center">NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p align="center">Articolo 10 Lavori all'interno degli impianti sportivi</p>	<p align="center">Articolo 10 Lavori all'interno degli impianti sportivi</p>
<p>1. Nei bandi di gara per l'affidamento dell'impianto sportivo che riguardano la sola gestione sono previsti a carico dell'aggiudicatario i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al mantenimento della piena funzionalità dell'impianto.</p> <p>2. Nei bandi di gara per l'affidamento di un impianto sportivo per l'esecuzione di lavori e la gestione dello stesso sono previsti a carico dell'aggiudicatario i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di nuova costruzione. Ad essi si applica quanto previsto dalla vigente normativa sui contratti pubblici in materia di contratti misti di concessioni.</p> <p>3. I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, vengono rilasciati, nel rispetto della</p>	<p>Punto 1. - VIVE</p> <p>Punto 2. - VIVE</p> <p>Punto 3. - INDICAZIONI I titoli abilitativi per la realizzazione dei lavori sono rilasciati dall'ufficio che ha la competenza sull'impianto.</p>

normativa in materia edilizia, dall'ufficio competente per territorio presso cui è incardinato il contratto dell'impianto, previa presentazione di progetti e secondo quanto disciplinato dalla legislazione relativa ai contratti pubblici, anche in riferimento ai livelli di progettazione.

4. Per quanto attiene agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, gli stessi dovranno essere effettuati dal gestore previa comunicazione alla struttura capitolina competente territorialmente.
5. Laddove si renda necessaria nel corso della concessione l'esecuzione di interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa vigente con carattere di urgenza, se non inseriti nel disciplinare di concessione, l'amministrazione potrà autorizzarne l'esecuzione a carico del concessionario prevedendo la riduzione o eliminazione del canone per gli anni rimanenti.

Punto 4. - INDICAZIONI

Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria dovranno essere comunicati all'ufficio che ha la competenza sull'impianto.

Punto 5. - VIVE

Articolo 11 Partenariato Pubblico Privato	Articolo 11 Partenariato Pubblico Privato
<ol style="list-style-type: none">1. La gestione degli impianti può essere affidata anche nella forma di partenariato pubblico privato come previsto dal Codice dei contratti pubblici e dalla normativa in materia di impiantistica sportiva.2. In particolare, è possibile presentare proposte di Partenariato Pubblico Privato per la progettazione, il finanziamento, l'esecuzione lavori e la gestione di impianto sportivo di proprietà capitolina.3. Le proposte di Partenariato Pubblico Privato per la progettazione, il finanziamento, l'esecuzione lavori e la gestione di un impianto sportivo di proprietà capitolina dovranno essere indirizzate alla struttura capitolina competente in materia di sport corredate dalla documentazione prevista dalle specifiche disposizioni normative. Gli Uffici procederanno ad una verifica della documentazione allegata alla proposta e, laddove incompleta, richiederanno le necessarie integrazioni. In presenza di tutta la documentazione si procederà all'avvio del procedimento, mentre, permanendo le carenze documentali la proposta sarà archiviata.4. Il documento di fattibilità, predisposto nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel codice dei contratti pubblici, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità	<p>NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p>dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.</p> <p>5. Le proposte saranno analizzate parallelamente dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico-finanziario al fine di verificare il possesso dei requisiti del proponente, la coerenza del livello progettuale e la congruità del Piano Economico Finanziario.</p> <p>6. Roma Capitale nell'ambito dell'istruttoria della fattibilità della proposta può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione, fermo restando che se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente, in relazione al prevalente pubblico interesse.</p> <p>7. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti.</p>	<p>NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Articolo 12. Discipline sportive e applicazione e verifica delle tariffe agli utenti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12. Discipline sportive e applicazione e verifica delle tariffe agli utenti</p>
<p>1. Per lo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti di Roma Capitale è dovuto il pagamento delle tariffe da parte degli utenti. Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Capitolina e riscosse dall'aggiudicatario.</p> <p>2. Le tariffe sono soggette ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi, di dicembre.</p> <p>3. Le tariffe sono pubblicate sul sito di Roma Capitale e sono esposte presso l'impianto sportivo.</p> <p>4. Nella disciplina delle tariffe, approvata con deliberazione di Assemblea Capitolina, sono esplicitati i criteri propedeutici alla quantificazione e diversificazione delle stesse, con particolare riferimento alla polifunzionalità dell'impianto sportivo e ai servizi erogati nel medesimo.</p> <p>5. Nella definizione delle tariffe si tiene, altresì, conto di agevolazioni oppure di offerta di attività sportive gratuite volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli, in un'ottica di promozione e diffusione dello sport come aggregatore sociale e strumento di inclusione.</p>	<p>Punto 1. - VIVE</p> <p>Punto 2. - SOSTITUZIONI Le tariffe, fissate dall'Assemblea Capitolina, sono soggette ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi, di dicembre. L'aggiornamento delle tariffe è comunicato contestualmente all'aumento del canone. Ogni tre anni le tariffe sono riviste per adeguarle all'andamento del mercato e alle variazioni dei diversi costi.</p> <p>Punto 3. - VIVE</p> <p>Punto 4. - VIVE</p> <p>Punto 5. - VIVE</p>

<p>6. L'aggiudicatario può introdurre la pratica di nuove discipline solo a seguito di comunicazione all'Amministrazione.</p> <p>7. L'inserimento di nuove discipline all'interno dell'impianto sportivo può comportare una rivalutazione del canone concessorio a seguito della verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario.</p> <p>8. Laddove ai fini dell'introduzione di nuove pratiche sportive, si dovessero determinare modifiche e trasformazioni di carattere urbanistico, strutturale ed edilizio, il gestore dovrà presentare il progetto ai fini del perfezionamento dell'iter autorizzativo così come disciplinato dall'articolo 10</p> <p>9. La verifica e il controllo sulla corretta applicazione delle tariffe, ivi comprese le tariffe di cui al successivo articolo 23, saranno effettuate anche a seguito di sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con strutture pubbliche competenti in materia.</p>	<p>Punto 6. - INDICAZIONI Come già detto necessità di definire, anche rinviando ad altre norme, il termine disciplina anche rispetto al termine sport.</p> <p>Punto 7. - VIVE</p> <p>Punto 8. - VIVE</p> <p>Punto 9. - NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>
--	--

<p align="center">Articolo 13. Condizioni per la sottoscrizione del contratto</p>	<p align="center">Articolo 13. Condizioni per la sottoscrizione del contratto</p>
<p>1. Il concessionario può sottoscrivere, previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti, contratti di pubblicità e di sponsorizzazione nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia e dei principi generali della disciplina regolamentare specifica di Roma Capitale.</p> <p>2. Al fine di valutare l'incidenza economica dei contratti stipulati, contestualmente alla presentazione della Scheda statistica annuale, il concessionario dovrà rendicontare gli introiti derivati dai contratti di sponsorizzazione con i relativi importi presunti, al fine di verificare eventuali condizioni di disequilibrio economico finanziario.</p> <p>3. Il concessionario previa comunicazione agli uffici competenti, può altresì sottoscrivere contratti di pubblicità o sponsorizzazioni, i cui introiti generati vengano reinvestiti nella gestione e manutenzione dell'impianto al fine di realizzare interventi di adeguamento normativo e energetico o di valorizzazione, ovvero per la realizzazione di programmi gestionali ad alto contenuto sociale. Nel caso di interventi di adeguamento normativo e energetico o di valorizzazione l'iter autorizzativo segue quanto disciplinato all'articolo 10.</p>	<p align="center">NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO III Gestione dei contratti</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Obblighi del concessionario</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III Gestione dei contratti</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 Obblighi del concessionario</p>
<p>1. Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. garantire la conformità dell'impianto sportivo e lo svolgimento delle attività in esso praticate ottemperando a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, di salute, di sicurezza pubblica e di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché osservando quanto previsto dalle norme federali e di settore relative alla pratica delle diverse discipline agonistiche e non; b. vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico Sanitario; c. dotare l'impianto sportivo di un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede extraospedaliera anche da parte di personale non sanitario e provvedere a mantenerlo in piena efficienza ed assicurare la presenza di personale formato per l'utilizzo durante tutto l'orario di apertura dell'impianto; d. utilizzare i servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere ed effettuare comunicazioni da e verso l'Amministrazione Capitolina; e. rispettare il progetto gestionale presentato in sede di gara; e. corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese; f. compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico e trasmetterla all'Ufficio competente via PEC; presentando il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto nell'anno precedente, compreso il rendiconto degli interventi di manutenzione ordinaria, e indicazione del numero di utenti/ iscritti g. prestare le garanzie previste dal Codice dei contratti pubblici; h. consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di personale dell'Amministrazione Capitolina a ciò incaricato e fornire ad esso le informazioni eventualmente richieste; i. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale, dandone comunque avviso, alle Autorità competenti; j. rispondere di tutti i danni causati all'impianto sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili; 	<p>Punto 1. - SOSTITUZIONI + INSERIMENTI</p> <p>Let. a. - VIVE</p> <p>Let. b. - VIVE</p> <p>Let. c. - VIVE</p> <p>Let. d. - VIVE</p> <p>Let. e. - VIVE</p> <p>Let. f. SOSTITUZIONI f. compilare la scheda di rilevamento statistico e trasmetterla all'Ufficio competente; secondo il modello e le modalità che saranno fissate con determinazione dirigenziale del Direttore della struttura competente in materia di sport;</p> <p>Let. g. - VIVE</p> <p>Let. h. - VIVE</p> <p>Let. i. - VIVE</p> <p>Let. j. - VIVE</p>

- k. contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico e contrarre, con oneri a proprio carico, polizza per incendio e distruzione dell'impianto, con massimale minimo rapportato al valore del bene, a favore di Roma Capitale, proprietario del bene;
- l. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità al riguardo;
- m. nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare alla struttura capitolina competente i nominativi dei tecnici sportivi, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile. Ogni eventuale modifica deve essere comunicata all'Ufficio competente entro trenta giorni;
- n. provvedere a proprie cure e spese, senza nulla a pretendere dall'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo e di tutte le sue pertinenze o, ad ogni modo come indicato nel disciplinare di concessione, anche al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti tecnologici esistenti, avvalendosi a tale scopo di personale qualificato e responsabile, nonché all'adeguamento alle norme vigenti. Per tali interventi l'iter autorizzativo è disciplinato dall'articolo 10.
- o. informare l'Amministrazione nel caso di introduzione di nuove discipline sportive secondo quanto disposto all'articolo 12;
- p. intestare o volturare a proprio nome tutte le utenze;
- q. esporre, all'esterno dell'impianto apposite tabelle riportanti la dicitura "ROMA CAPITALE -IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO", secondo i modelli forniti dalla struttura capitolina competente. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto e sui moduli di iscrizione, sito internet e altri canali pubblicitari digitali (es. social network, email) deve comparire la scritta "ROMA CAPITALE -IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO";
- r. i contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal gestore devono

Let. k. - VIVE

Let. l. - VIVE

Let. m. **SOSTITUZIONI**

m. nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo. Ogni eventuale modifica deve essere comunicata all'Ufficio competente entro trenta giorni. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare formalmente alla struttura capitolina l'organigramma della gestione con specificate le qualifiche del personale chiamato a ricoprire i diversi ruoli, qualifiche che dovranno rispettare il progetto di gestione presentato e ogni altra norma in materia;

Let. n. - VIVE

Let. o. - VIVE

Let. p. - VIVE

Let. q. - VIVE

Let. r. - VIVE

rispettare i criteri fissati dal Regolamento Capitolino per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni secondo quanto disposto all'articolo 13;

- s. in occasione di manifestazioni previamente autorizzate dall'Amministrazione Capitolina, adottare specifico piano di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
- t. applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina di cui all'articolo 12 del presente Regolamento ed informare l'utenza esponendo il tariffario relativo alle discipline praticate nell'impianto in modo chiaro ed accessibile a tutti gli utenti;
- u. rispondere, in solido con i soggetti che subentrano ai sensi dell'articolo 2500 octies del codice civile, dei danni al bene in concessione derivanti dall'attività gestita da questi ultimi, nonché assumere, in solido con gli stessi, l'obbligo della manleva dell'Amministrazione dai danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei confronti di Roma Capitale, in caso incidano negativamente;
- v. non modificare o alterare la denominazione o intitolazione dell'impianto sportivo in concessione;
- w. mettere l'impianto sportivo a disposizione gratuita dell'Amministrazione per lo svolgimento di attività o realizzazione di eventi fino ad un massimo di 20 giornate per anno compresi i giorni necessari per le operazioni di montaggio degli allestimenti e per le operazioni di smontaggio degli stessi, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento;
- x. non installare, e rimuovere ove esistenti, apparecchiature che possano favorire l'insorgenza di ludopatia (videolottery, slot machine, etc.);
- y. trasmettere semestralmente, o secondo quanto previsto dalla legge, agli Uffici competenti il D.U.R.C. e la composizione societaria. Tale adempimento è escluso nel caso in cui il concessionario sia un soggetto pubblico.

Let. s. - VIVE

Let. t. - VIVE

Let. u. - VIVE

Let. v - VIVE

Let. w. SOSTITUZIONI

w. consentire senza nulla a pretendere l'utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione per lo svolgimento di attività o realizzazione di eventi dalla stessa organizzati e/o patrocinati fino ad un massimo di giornate per anno compresi i giorni necessari per le operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività che si svolgono nell'impianto e di quelle già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento;

Let. x. - VIVE

Let. y. - ELIMINATO

INSERIMENTI

z. il concessionario è tenuto a collaborare con gli istituti scolastici nell'ambito di una programmazione territoriale delle attività sportive anche prevedendo l'obbligo di applicare tariffe;

aa. il concessionario è tenuto a collaborare con gli altri soggetti pubblici e privati impegnati nella programmazione e realizzazione di iniziative sportive con particolare riferimento ai Municipi;

<p align="center">Articolo 15 Cessione o affitto di ramo d'azienda e subconcessione</p>	<p align="center">Articolo 15 Cessione o affitto di ramo d'azienda e subconcessione</p>
<p>1. È ammessa la cessione o affitto di ramo d'azienda esclusivamente per le attività non sportive per un periodo non superiore alla durata della concessione. Cedente e cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione Capitolina.</p> <p>2. È fatto divieto di subconcedere o far comunque gestire a terzi l'impianto sportivo oggetto del contratto pena la risoluzione del contratto stesso, salvo quanto stabilito al terzo comma del presente articolo ed al quarto comma</p> <p>3. Se previsto dal bando, il concessionario di un impianto sportivo polivalente può manifestare nell'offerta la volontà di affidare una parte dell'attività sportiva programmata ad altro soggetto, ferma restando la piena responsabilità del gestore nei confronti dell'Amministrazione Capitolina, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano sempre rispettate le tariffe all'utenza; - che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al gestore per l'affidamento dell'impianto sportivo; - che l'affidamento della gestione delle singole attività sia preventivamente comunicato all'Amministrazione almeno 30 giorni prima e da questa espressamente approvata. <p>4. Nel caso in cui il concessionario sia un ente pubblico quale Coni e CIP, è sempre consentito l'affidamento a terzi di singole o più attività sia sportive che non, purché per l'individuazione del terzo siano rispettati i criteri stabiliti dal codice dei contratti pubblici e alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano sempre rispettate le tariffe all'utenza; - che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al concessionario per l'affidamento dell'impianto sportivo. <p>All'esito dell'individuazione il concessionario dovrà inviare apposita comunicazione a Roma Capitale per l'espressa approvazione.</p>	<p align="center">NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p align="center">Articolo 16 Trasformazione della natura giuridica del concessionario</p>	<p align="center">Articolo 16 Trasformazione della natura giuridica del concessionario</p>
<p>1. In pendenza del rapporto contrattuale, la trasformazione della natura giuridica del titolare del contratto deve essere preventivamente comunicata alla struttura capitolina competente in materia di sport almeno 30 giorni prima della formalizzazione. L'Amministrazione si riserva di valutare la permanenza in capo al costituendo nuovo soggetto giuridico dei requisiti previsti nel bando originario.</p>	<p align="center">NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. L'inadempimento al suddetto obbligo comporta la risoluzione del contratto sottoscritto con il soggetto originario. 3. Il relativo atto di trasformazione deve essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione agli Uffici competenti. 4. Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci negli organi sociali o statutari nonché il trasferimento di quote, deve essere comunicato alla struttura capitolina competente in materia di sport almeno 30 giorni prima della formalizzazione al fine di valutare la permanenza dei requisiti previsti dal bando di gara. 5. L'eventuale diniego motivato deve ritenersi vincolante per il concessionario. 6. L'inadempimento al suddetto obbligo informativo o il mancato adeguamento alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comporta la risoluzione del contratto. 7. L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'anagrafe dei concessionari. 	<p>NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>
---	---

Articolo 17 Consegna e ripresa in consegna dell'impianto sportivo	Articolo 17 Consegna e ripresa in consegna dell'impianto sportivo
<ol style="list-style-type: none"> 1. Al momento della consegna dell'impianto e/o dei lavori da realizzare, e comunque prima dell'avvio in esercizio, è redatto un dettagliato verbale che descrive lo stato dei luoghi e delle attrezzature e beni mobili presenti, nonché il permanere delle condizioni di idoneità all'avvio dell'attività e/o dei lavori, sottoscritto dal Concessionario e dal Dirigente della struttura capitolina competente o suo delegato. 2. Nessuna delle attrezzature, beni mobili e arredi consegnati dall'Amministrazione Capitolina ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti e dovranno essere restituiti, o eventualmente sostituiti con beni di equivalente valore, al termine del rapporto contrattuale. 3. Alla scadenza del contratto, il concessionario deve riconsegnare l'impianto sportivo funzionante ed in buono stato di manutenzione. 4. La riconsegna avverrà mediante redazione di apposito verbale di constatazione dei luoghi, previa redazione di inventario dei beni presenti, al fine di individuare le eventuali attrezzature o beni di proprietà capitolina, poiché presenti al momento della consegna ovvero previsti all'interno della disciplina contrattuale, o del precedente concessionario. Le attività di ripristino dei luoghi dovranno essere effettuate a carico del concessionario uscente e sotto la supervisione degli uffici. Qualora al momento della riconsegna siano rilevabili inadempienze in ordine alla manutenzione del bene o agli oneri a carico, l'amministrazione richiederà al gestore uscente di procedere con gli adempimenti richiesti, fatta salva la possibilità in caso di inadempienza di procedere con azioni risarcitorie. 	<p>NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p align="center">Articolo 18 Controllo e monitoraggio</p>	<p align="center">Articolo 18 Controllo e monitoraggio</p>
<p>1. Gli Uffici competenti procedono con proprio personale a controlli e visite periodiche presso gli impianti sportivi per verificare il rispetto degli obblighi prescritti nel presente Regolamento e nel contratto di concessione dell'impianto sportivo e per monitorare la qualità del servizio prestato, lo stato manutentivo ed eventuali lavori in corso d'opera.</p> <p>2. L'esito dei controlli sarà oggetto di una relazione annuale da parte della struttura capitolina competente, da sottoporre all'Assessore competente.</p>	<p>Punto 1. - VIVE</p> <p>Punto 2. - INDICAZIONI La relazione sull'esito dei controlli potrebbe essere trasmessa dall'Assessore alla Commissione sport, fatte salve le norme a tutela della privacy.</p>

<p align="center">Articolo 19 Sanzioni, risoluzione del contratto e revoca</p>	<p align="center">Articolo 19 Sanzioni, risoluzione del contratto e revoca</p>
<p>1. L'Amministrazione Capitolina provvede all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/81 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art 7 bis c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse, nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, è causa di risoluzione del contratto:</p> <p>a. realizzazione di lavori che comportano una trasformazione strutturale dell'impianto, con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come disciplinati dalla normativa in materia edilizia, senza le preventive autorizzazioni da parte degli Uffici che gestiscono il contratto. Si specifica che la realizzazione di interventi di trasformazione delle strutture per lo sport al fine dell'inserimento di nuove discipline, fatto salvo l'iter autorizzativo di cui all'articolo 10, è disciplinato dall'articolo 26. Non costituiscono causa di risoluzione del contratto la realizzazione senza titolo di interventi realizzati per garantire il buon funzionamento dell'impianto che non abbiano modificato la tipologia urbanistica assentita, la cubatura originale e gli standard urbanistici.</p>	<p>SOSTITUZIONI Nel caso di violazione degli obblighi gravanti pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/81 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art 7 bis c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse e, nei casi espressamente previsti, alla risoluzione della concessione.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in caso di violazione dell'obbligo di presentare la scheda o di presentazione parziale, notifica della diffida ad adempiere alle prescrizioni impartite entro 30 giorni e, in caso di persistente inadempimento, applicazione della sanzione pecuniaria fino ad euro 500,00; 2) in caso di violazione delle disposizioni concernenti l'applicazione delle tariffe fissate dall'Amministrazione, notifica della diffida ad adempiere immediatamente alle prescrizioni impartite, applicazione della sanzione pecuniaria fino ad euro 500,00. In caso di persistente inadempimento o reiterazione, avvio della procedura per la risoluzione della concessione, nel rispetto delle norme di cui alla L. n.241/1990; 3) in caso di violazione degli obblighi riguardanti la manutenzione dell'impianto e la pulizia dello stesso diffida ad adempiere immediatamente alle prescrizioni impartite, con contestuale sospensione della concessione e divieto di esercizio dell'attività sportiva per il tempo necessario a ripristinare la corretta situazione. In caso di inadempimento oltre il termine assegnato, che, in ogni caso, dovrà essere proporzionato alla violazione contestata, avvio della procedura per la risoluzione della concessione, nel rispetto delle norme di cui alla L. n.241/1990. Qualora la verifica del corretto funzionamento dovesse richiedere un sopralluogo, esso dovrà avvenire entro i 10 gg successivi alla ricezione della comunicazione da parte del concessionario;

<ul style="list-style-type: none"> b. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 1, lett. k); c. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione; d. omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 16; e. mancata esecuzione da parte del concessionario nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere inclusa mancata ottemperanza alle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo; f. mancata costituzione delle garanzie; g. mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, delle rate di mutui erogati in favore dei concessionari e garantiti da Roma Capitale; h. mancato avvio dei lavori entro il termine fissato dall'amministrazione all'atto di approvazione del progetto. <ol style="list-style-type: none"> 3. Nei casi di cui al comma 2, il deposito cauzionale viene trattenuto dall'Amministrazione in conto del maggior danno, ferma restando l'attuazione di altre forme di tutela risarcitoria previste dalla normativa vigente. 4. L'Amministrazione Capitolina provvede a garantire, nel periodo che intercorre tra la decadenza ed il nuovo affidamento, la custodia e guardiana degli impianti sportivi. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione Capitolina abbia necessità di rientrare in possesso dell'impianto sportivo per propri fini istituzionali può procedere a revoca dell'affidamento riconoscendo al Concessionario uscente un indennizzo da quantificarsi nei modi previsti dalla legge. 	<ol style="list-style-type: none"> 4) in caso di violazione del divieto di subconcessione, in caso di modifica della destinazione d'uso, in caso di mancato pagamento di due rate di preammortamento o ammortamento di mutuo garantito da Roma Capitale; 5) in caso di inadempimento alle prescrizioni di cui al presente Regolamento (costituzione delle garanzie, stipula assicurazioni) notifica della diffida ad adempiere immediatamente alle prescrizioni impartite, applicazione della sanzione pecuniaria fino ad euro 500,00. In caso di persistente inadempimento o reiterazione, avvio della procedura per la risoluzione della concessione, nel rispetto delle norme di cui alla L. n. 241/1990; 6) in caso di mancato pagamento di due rate del canone, anche non consecutive, nel corso di uno stesso anno solare fatto salvo che la circostanza non sia ad esso imputabile diffida ad adempiere entro 30 giorni e, qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, avvio della procedura per la declaratoria di decadenza, nel rispetto delle norme di cui alla L. n.241/1990; 7) realizzazione di lavori che comportano una trasformazione strutturale dell'impianto, con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti e disciplinati dalla normativa in materia edilizia, senza le preventive autorizzazioni da parte degli Uffici che gestiscono la concessione. avvio della procedura per la declaratoria di decadenza, nel rispetto delle norme di cui alla L. n.241/1990.
--	---

<p style="text-align: center;">Titolo IV Svolgimento di eventi all'interno degli impianti sportivi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Ambito di applicazione</p>	<p style="text-align: center;">Titolo IV Svolgimento di eventi all'interno degli impianti sportivi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20 Ambito di applicazione</p>
<p>1. Il presente Titolo si applica agli eventi sportivi e non svolti all'interno degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale in affidamento ad un soggetto ai sensi del presente Regolamento.</p> <p>2. Gli eventi all'interno degli impianti di cui sopra possono essere svolti da Roma Capitale o dal soggetto concessionario/affidatario.</p> <p>3. All'interno degli impianti sportivi possono essere svolte le seguenti tipologie di eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi di natura sportiva; • eventi di natura culturale, di volontariato; • eventi di spettacolo e ricreativi; • eventi realizzati con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante esclusi i circhi equestri; • le fiere e festeggiamenti; • la realizzazione di riprese filmate e fotografiche, • eventi di spettacolo a rilevanza nazionale e internazionale ad accesso oneroso. 	<p style="text-align: center;">NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 21 Utilizzo degli impianti sportivi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Utilizzo degli impianti sportivi</p>
<p>1. Lo svolgimento di eventi all'interno degli impianti sportivi in concessione è soggetto all'autorizzazione delle strutture capitoline competenti in materia di sport, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo.</p> <p>2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che l'impianto venga utilizzato dal concessionario per lo svolgimento degli eventi non sportivi massimo 90 giorni l'anno; b. che per tutte le attività previste vengano utilizzate esclusivamente le strutture e gli spazi concessi ed autorizzati dalle strutture capitoline competenti in materia di sport; c. che vengano acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per le diverse attività intraprese, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande; 	<p style="text-align: center;">NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p>d. che siano rispettate le normative vigenti in materia di spettacoli e intrattenimenti pubblici;</p> <p>e. che venga sottoscritta dal soggetto concessionario una polizza assicurativa RCT/O con la quale assume integralmente ogni responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose, al patrimonio ed al verde, ove necessario in ragione della natura del luogo di svolgimento, manlevando, in tal modo, l'Amministrazione Capitolina da qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni.</p> <p>2. Nei casi in cui l'utilizzo per lo svolgimento di eventi non sia stato considerato nella stima del valore della concessione, è prevista da parte del concessionario la corresponsione di una tariffa disciplinata al successivo articolo 23.</p> <p>3. L'Amministrazione Capitolina si riserva di utilizzare, gratuitamente, gli spazi degli impianti sportivi fino a un massimo di 20 giorni all'anno per lo svolgimento di attività o realizzazione di eventi, compresi i giorni necessari per le operazioni di montaggio degli allestimenti e per le operazioni di smontaggio degli stessi, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento.</p>	<p>NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>
--	---

<p>Articolo 22</p> <p>Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione alle strutture capoline competenti in materia di sport</p>	<p>Articolo 22</p> <p>Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione alle strutture capoline competenti in materia di sport</p>
<p>1. Il concessionario dell'impianto interessato a organizzare eventi sportivi e non all'interno dell'impianto che gestisce dovrà presentare apposita istanza alla struttura dipartimentale o municipale competente in materia di Sport almeno 45 giorni prima dell'inizio di qualsiasi attività relativa allo svolgimento dell'evento.</p> <p>2. L'istanza, dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'evento, nonché la documentazione da presentare in relazione alla tipologia di evento che la struttura dipartimentale provvederà a pubblicare sul sito istituzionale.</p> <p>3. L'autorizzazione delle strutture indicate al primo comma è rilasciato entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza nonché delle eventuali integrazioni richieste.</p> <p>4. L'Amministrazione per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o per la coincidenza di periodi di utilizzo dell'impianto con altri eventi può negare il rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 23 Criteria di determinazione delle tariffe di utilizzo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 Criteria di determinazione delle tariffe di utilizzo</p>
<p>1. La determinazione della tariffa che il concessionario dell'impianto deve versare a favore di Roma Capitale per lo svolgimento di un evento all'interno dell'impianto deve tenere conto della classificazione dell'impianto stesso e della tipologia di evento.</p> <p>2. In coerenza con quanto stabilito dalla regolamentazione capitolina in tema di utilizzo di spazi destinati alla pubblica fruizione e in considerazione della vocazione sportiva delle aree in questione, per l'individuazione dell'importo delle tariffe di utilizzo di cui al presente articolo si fa riferimento alle tariffe previste dalle deliberazioni capitoline in materia di canone unico patrimoniale - componente canone occupazione suolo pubblico a carattere temporaneo - ridotte secondo le percentuali di seguito indicate:</p> <p><i>Impianti di Classe A</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi di natura sportiva: riduzione del 30% dell'importo dovuto; • evento di natura culturale, di volontariato: riduzione del 30% dell'importo dovuto; • evento di spettacolo e ricreativo: riduzione del 10% dell'importo dovuto; • evento realizzato con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione del 10% dell'importo dovuto; • le fiere e festeggiamenti: riduzione del 5% dell'importo dovuto. • la realizzazione di riprese filmate e fotografiche: riduzione del 5% dell'importo dovuto; <p><i>Impianti di Classe B:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi di natura sportiva: riduzione del 35% dell'importo dovuto; • evento di natura culturale, di volontariato: riduzione del 35% dell'importo dovuto; • evento di spettacolo e ricreativo: riduzione del 15% dell'importo dovuto; • evento realizzato con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione del 15% dell'importo dovuto; • le fiere e festeggiamenti: riduzione del 10% dell'importo dovuto. • la realizzazione di riprese filmate e fotografiche: riduzione del 5% dell'importo dovuto; <p><i>Impianti di Classe C:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi di natura sportiva: riduzione del 40% dell'importo dovuto; • evento di natura culturale, di volontariato: riduzione del 40% dell'importo dovuto; 	<p>NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<ul style="list-style-type: none"> • evento di spettacolo e ricreativo: riduzione del 20% dell'importo dovuto; • evento realizzato con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione del 20% dell'importo dovuto; • le fiere e festeggiamenti: riduzione del 15% dell'importo dovuto • la realizzazione di riprese filmate e fotografiche: riduzione del 10% dell'importo dovuto; <p>3. La tariffa di utilizzo dell'impianto sportivo per lo svolgimento di eventi di spettacolo a rilevanza nazionale e internazionale ad accesso oneroso è così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per lo svolgimento delle operazioni di montaggio degli allestimenti e per le operazioni di smontaggio, si applica la tariffa prevista in materia di canone unico patrimoniale - componente canone occupazione suolo pubblico a carattere temporaneo - ridotta del 50% dell'importo dovuto; • per la durata dell'evento si applica la tariffa del 5 % degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per ogni giorno di spettacolo. <p>4. Per eventuali utilizzi dell'impianto sportivo autorizzati dalle strutture capitoline competenti in materia di sport la determinazione della cui tariffa non è disciplinata dal presente articolo, si applicano le tariffe previste dalle deliberazioni capitoline in materia di canone unico patrimoniale - componente canone occupazione suolo pubblico a carattere temporaneo -.</p>	<p>NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>
--	---

Articolo 24 Eventi esenti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo	Articolo 24 Eventi esenti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo
<p>1. Sono esenti dalla corresponsione delle tariffe di utilizzo individuate al precedente articolo le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi sportivi e non sportivi proposti dall'Amministrazione Capitolina; • eventi senza scopo di lucro e/o a titolo completamente gratuito, che promuovano particolari iniziative di rilievo socio-culturale, educativo-promozionale, di prevenzione medica, di informazione socio-sanitaria e a favore di categorie svantaggiate e degli anziani; • eventi sportivi senza scopo di lucro e/o a titolo completamente gratuito, che non generino un'extra redditività per il concessionario dell'impianto sportivo. 	<p>NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p align="center">Articolo 25 Disciplina sanzionatoria relativa agli eventi svolti all'interno degli impianti sportivi</p>	<p align="center">Articolo 25 Disciplina sanzionatoria relativa agli eventi svolti all'interno degli impianti sportivi</p>
<p>1. Il concessionario che utilizza l'impianto sportivo senza aver ottenuto l'apposita autorizzazione ai sensi del precedente articolo 22, o che non ottemperi al pagamento della tariffa di utilizzo è sottoposto al pagamento di una tariffa pari al doppio di quella dovuta ai sensi del presente Titolo e non potrà svolgere eventi all'interno dell'impianto di sua gestione durante l'intero anno successivo alla data di accertamento della violazione; le eventuali istanze presentate non potranno essere accolte.</p>	<p align="center">NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

<p align="center">TITOLO V Norme transitorie e finali</p> <p align="center">Articolo 26 Norme transitorie</p>	<p align="center">TITOLO V Norme transitorie e finali</p> <p align="center">Articolo 26 Norme transitorie</p>
<p>1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni in essere, nei limiti di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2. Il verificarsi delle ipotesi previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. A tal fine, in applicazione del presente Regolamento o in relazione a fatti sopravvenuti e non riconducibili al concessionario, si procederà, su istanza del medesimo, a valutare l'effettiva sussistenza dei requisiti per verificare le nuove condizioni di equilibrio.</p> <p>3. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale; 2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi. <p>Qualora il disciplinare di concessione non abbia definito tra gli oneri a carico del</p>	<p>Punto 1. - VIVE</p> <p>Punto 2. - VIVE</p> <p>Punto 3. - VIVE</p>

concessionario le esecuzioni di interventi di manutenzione straordinaria, ove assumessero carattere d'urgenza al fine del normale funzionamento dell'impianto, l'amministrazione potrà, autorizzarne l'esecuzione a carico del concessionario prevedendo la riduzione o eliminazione del canone per gli anni rimanenti;

4. Fatte salve le istruttorie già avviate ai sensi dell'articolo 22 co. 1 e co. 3 del regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 e in fase di perfezionamento, e gli effetti derivanti dalla normativa vigente in materia di proroga ope legis delle concessioni degli impianti sportivi, al fine di non interrompere il servizio pubblico erogato, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento in concessione dell'impianto sportivo, qualora nel periodo successivo alla scadenza siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, al concessionario si applica il canone previsto dal contratto di concessione scaduto debitamente rivalutato.
5. Per le concessioni non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento, laddove siano stati realizzati da parte del concessionario interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non abbiano comportato mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico e senza modifiche alla volumetria e ai parametri urbanistici - valutati l'interesse, la convenienza e la fattibilità tecnica al mantenimento di opere prive di titolo ma autorizzabili dall'amministrazione, quest'ultima, su istanza di parte, potrà procedere a rideterminare il rapporto contrattuale attraverso l'equilibrio economico e finanziario sia con valore retroattivo sia per il periodo di vigenza contrattuale rimanente, al fine di determinare l'effettiva potenziale extra redditività derivante dalle trasformazioni effettuate, nei limiti delle disposizioni legislative in materia di contrattazione pubblica.
6. Con riferimento alla determinazione del canone concessorio per le concessioni esistenti ed effettuata ai sensi del previgente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.170/2002, articolo 5 nel caso di sopravvenute esigenze, per quanto attiene alle sole attività sportive, è possibile su istanza del concessionario e a seguito di verifica degli uffici modificare la tipologia di canone applicata.
7. Per i concessionari interessati dalle procedure di regolarizzazione, per i quali sussiste l'obbligo del pagamento del debito pregresso a seguito di rateizzazione, qualora tale obbligo non sia stato assolto entro i termini previsti, in considerazione dell'avvenuta proroga ope legis e laddove non sussistano provvedimenti di decadenza efficaci, su istanza di parte, il debito potrà essere estinto mediante piano di rateizzazione entro la data del 31/12/2024, fatte salve le eventuali sopravvenute disposizioni normative.

Punto 4. - VIVE

Punto 5. - NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE

Punto 6. - NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE

Punto 7. - NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE

<p>8. Nel caso di violazioni connesse ad un'alterazione sostanziale del rapporto concessorio che abbiano determinato extra redditività, fatte salve tutte le attività repressive, si procederà alla quantificazione e al recupero delle somme indebitamente percepite dal concessionario.</p>	<p>Punto 8. - NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>
---	---

<p>Articolo 27 Abrogazioni</p>	<p>Articolo 27 Abrogazioni</p>
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <i>“Regolamento impianti sportivi di proprietà comunale”</i> approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 e ss.mm.ii.; • l'articolo 3, terzo punto del <i>“Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale”</i>, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 7 del 14 febbraio 2019, nonché delle disposizioni incompatibili con il presente regolamento; • la classificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale come individuati nell'allegato B <i>“Impianti sportivi cittadini”</i> e nell'allegato C <i>“Impianti sportivi di rilevanza municipale”</i>, facenti parte integrante della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018, approvata con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 2 aprile 2019; • il <i>“Regolamento per il calcolo delle tariffe da applicarsi per lo svolgimento di eventi e manifestazioni all'interno di Impianti Sportivi Capitolini di competenza dipartimentale di cui all'art. 9 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018”</i>, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 7 del 21 gennaio 2020; • le altre disposizioni regolamentari in materia incompatibili con le norme del presente regolamento ed emesse antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso. 	<p style="text-align: center;">NON COINVOLGE IL CONI NELLA SUA VESTE ISTITUZIONALE</p>

A cura del CONI Lazio (4 Agosto 2023)